

Pubblicato il 28/04/2023

N. 04274/2023REG.PROV.COLL.

N. 06843/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6843 del 2021, proposto da
OMISSIS;

contro

Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli (Sezione Seconda) n. 06549/2020, resa tra le parti, concernente una SCIA e un'ordinanza di demolizione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Alessandro Maggio.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento prot. n. OMISSIS del 7/8/2017, il Comune di Arzano, ha disposto l'archiviazione della SCIA, presentata dal sig. OMISSIS per la realizzazione di una tettoia di copertura del terrazzo, posto al secondo e ultimo piano di un immobile, ubicato in zona destinata a verde agricolo, occupante tre lati (Est, Sud e Nord) di quest'ultimo.

Il comune ha, successivamente, adottato l'ordinanza 7/9/2017, n. OMISSIS con cui ha ingiunto la demolizione della menzionata tettoia e di un ampliamento volumetrico (pari a 58 mc) dell'unità immobiliare posta al secondo piano del medesimo fabbricato, realizzato attraverso un incremento della sua altezza.

Ritenendo le due determinazioni illegittime, il sig. OMISSIS le ha impugnate con ricorso al T.A.R. Campania – Napoli, il quale, con sentenza 31/12/2020, n. 6549, lo ha respinto.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. OMISSIS.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale appellata.

Quest'ultima, con successiva memoria, ha meglio argomentato le proprie tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 13/4/2023 la causa è passata in decisione.

Può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità prospettata dal Comune di Arzano, essendo l'appello da respingere nel merito.

Col primo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che la realizzazione della tettoia, aperta su tre lati, non ancorata al suolo e di natura pertinenziale, necessitasse di permesso di costruire.

Infatti, in base agli artt. 10, 22 e 23 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la detta opera non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi per cui è richiesto il menzionato titolo edilizio.

Nessun ostacolo al perfezionamento della SCIA sarebbe, poi, potuto derivare dal riferimento contenuto nell'impugnata determinazione negativa, all'asserita insufficienza della documentazione tecnico amministrativa prodotta, dato che, in virtù dell'art. 19, comma 3, della L. 7/8/1990, n. 241, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire all'odierno appellante di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa di riferimento.

Inoltre, diversamente da quanto affermato dall'amministrazione, la verifica sismica e la quietanza di versamento dei diritti di segreteria, sarebbero state regolarmente allegate al modello di SCIA presentato.

Di tutti i rilievi di cui sopra il Tribunale non avrebbe tenuto conto.

La doglianza non merita accoglimento.

Al riguardo è sufficiente rilevare che, in base agli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, occorre il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie che, come nella fattispecie, hanno una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano, date anche le rilevanti dimensioni, sulle sagome, con conseguente insufficienza, al riguardo, di una semplice SCIA (*ex plurimis* Cons. Stato, Sez. VI, 2/1/2018, n. 24; 16/2/2017, n. 694; 9/3/2016, n. 945; 26/1/2015, n. 319; 11/3/2014, n. 3952; Sez. II, 17/6/2020, n. 3898; Sezione IV, 11/6/2019, n. 3895).

A nulla rileva che, come deduce l'appellante, la tettoia fosse aperta su tre lati, non fosse ancorata al suolo e dovesse ritenersi di natura pertinenziale.

E invero, il permesso di costruire è necessario, in quanto l'intervento è idoneo ad alterare la sagoma dell'edificio.

Col secondo motivo si denuncia l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'escludere l'illegittimità dell'impugnato ordine di demolizione, senza esaminare le censure all'uopo prospettate.

E invero, non sussisterebbe l'incremento dell'altezza del tetto che secondo il comune avrebbe generato una maggior cubatura, dato che i lavori effettuati per il recupero abitativo del sottotetto risulterebbero conformi alla DIA prot. n.OMISSIS del 8/5/2013 e alla disciplina posta dalla L.R. 28/1/2000, n. 15 per il recupero di sottotetti esistenti.

L'avversato provvedimento ripristinatorio risulterebbe, inoltre, illegittimo in quanto:

a) violerebbe il combinato disposto degli artt. 19 e 21-*nonies*, della L. n. 241/1990, atteso che la DIA non sarebbe mai stata fatta oggetto di provvedimenti di autotutela e in ogni caso i suoi effetti si sarebbero consolidati, essendo trascorsi oltre quattro anni dalla sua presentazione;

b) la demolizione potrebbe essere ingiunta solo con riguardo alle opere soggette a permesso di costruire, titolo che nella specie non sarebbe necessario.

La doglianza è infondata.

Come si ricava dagli esiti della verifica eseguita in primo grado, l'unità abitativa dell'appellante presenta, rispetto a quanto assentito, un incremento dell'altezza esterna del tetto di copertura (sia al colmo, sia in gronda), con conseguente aumento di cubatura.

L'intervento necessitava, dunque, di permesso di costruire, non potendo essere realizzato sulla base in una mera DIA.

In ogni caso, la DIA a cui fa riferimento l'appellante, la n. OMISSIS del 2013, non contemplava, come emerge dagli atti di causa, alcun incremento di altezza esterna del sottotetto, per cui è del tutto irrilevante che quest'ultima si fosse consolidata per

decorso dei termini prescritti per l'esercizio del potere inibitorio o che il comune non abbia agito ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21-*nonies* della L. n. 241/1990.

Alle considerazioni più sopra svolte occorre aggiungere che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il contestato aumento di cubatura non può trovare legittimazione dell'invocata L.R. n. 15/2000.

E' invero:

- a) quest'ultima si applica ai sottotetti esistenti alla data della sua entrata in vigore, e, nella specie, la sussistenza di tale essenziale condizione non è stata dimostrata (art. 1);
- b) il "*recupero del sottotetto non deve comportare modifica dell'altezza di colmo e di gronda...*" (art. 4);
- c) gli interventi consentiti sono soggetti, *ex art. 5, comma 2*, della medesima legge regionale, a concessione edilizia (ora permesso di costruire).

L'appello va, pertanto, respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO